



## COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

Settore Urbanistica Edilizia Privata e Paesaggio

### PROVINCIA DI ALESSANDRIA DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1

Servizio Tecnico V.I.A. - V.A.S. - A.I.A.  
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it  
protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 D.Lgs. 152/2006 di progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico avanzato e relative opere di connessione elettrica sito nei comuni di Rivanazzano Terme (PV) e Pontecurone (AL).**

In relazione alla Vs. nota con la quale si convocava una conferenza di servizi asincrona per il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 D.Lgs. 152/2006 del progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico avanzato e relative opere di connessione elettrica sito nei comuni di Rivanazzano Terme (PV) e Pontecurone (AL),

Dall'analisi della documentazione presentata e resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria si evince che l'impianto di agri-voltaico è progettato a cavallo tra i comuni di Rivanazzano Terme e Pontecurone. Il comune di Rivanazzano Terme si esprime per la porzione dell'impianto ricadente sul proprio territorio.

Dall'analisi del P.G.T. del comune di Rivanazzano Terme e del PTCP della Provincia di Pavia si evidenzia che il territorio interessato dal progetto agri-voltaico è inserito in "Area agricola di interesse paesistico" (art. 60.2 del PGT vigente – Rivanazzano Terme), classe di sensibilità paesaggistica 4 – molto alta, e comunque interessa gli areali di rischio archeologico individuati dai Piani comunale e provinciale.

Nello specifico l'art. 60.2 del PGT vigente del comune di Rivanazzano Terme recita:

*Riguardano quelle parti del territorio che, pur essendo interessate da un'attività agricola più intensiva rispetto a quella di cui al precedente ART. 60.1, presentano un assetto ecosistemico diversificato e, soprattutto, un significativo interesse paesistico dovuto a fattori sia strutturali che relazionali e percettivi. Obiettivi:*

*favorire un giusto rapporto fra le esigenze funzionali legate all'attività produttiva, e il corretto uso del territorio al fine di mantenere e/o ripristinare gli equilibri idrogeologici ed i caratteri tipici del paesaggio;*

*controllo delle trasformazioni (edificazione, infrastrutture ecc.), per un loro corretto inserimento nel contesto paesistico di riferimento;*

*incentivare attività complementari all'agricoltura e con essa compatibili (agriturismo), filiere corte legate alla produzione di energia alternativa;*

*recupero del patrimonio edilizio dismesso e non più funzionale all'agricoltura, per usi alternativi purché compatibili con il contesto agricolo.*

*Per le caratteristiche tipologiche e architettoniche relative all'edificazione ammessa, sono richiamate le prescrizioni previste alla successiva PARTE III e gli adempimenti per le zone soggette a vincolo paesistico.*

...

#### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

##### Art. 97 - Norme Generali

*Ai sensi dell'Art. 35 NTA del PPR e dell'Art. 37 delle NTA del vigente PTCP, in tutto il territorio comunale i progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, Ivi compresi i piani attuativi di cui all'Art. 21 delle presenti norme, devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico al fine di valutarne il corretto inserimento nel contesto di riferimento.*

*Sono escluse dall'esame dell'impatto paesistico le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche agricole, mentre sono soggetti al suddetto esame gli interventi di trasformazione dell'assetto*

*vegetazionale su parchi e giardini tutelati ai sensi del D. Lgs. N. 42/04, ovvero ritenuti di interesse storico- ambientale dal PGT.*

*Nelle aree soggette a vincolo paesistico, l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 così come subdelegata agli Enti competenti, sostituisce l'esame paesistico di cui al presente articolo.*

*Contestualmente all'elaborazione del progetto, il progettista provvede agli adempimenti previsti dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvati con D.G.R. n. 7/II045 dell'8.11.2002.*

*Il criterio generale che sottende la valutazione paesistica, è quello di una corretta contestualizzazione dell'intervento, avvalendosi dei riferimenti conoscitivi e delle valutazioni già effettuate in sede di PGT (Carta del Paesaggio), integrate da ulteriori analisi che la scala progettuale rende più appropriate e coerenti.*

#### **Art. 98 - Classificazione del territorio in relazione alla sensibilità paesistica**

*Ai fini di agevolare l'applicazione metodologica prevista dai Criteri Regionali di cui al precedente Art. 897, Il PGT, sulla base delle analisi territoriali e paesistiche effettuate, articola il territorio comunale in "ambiti di sensibilità paesistica" quale sintesi di differenti modi di valutazione in chiave sistemica, vedutistica e simbolica sia a livello locale che sovralocale.*

*La classificazione di cui al comma precedente, riportata nelle TAV. 6.1, 6.2 del P.d.R., è da considerarsi vincolante ai fini del percorso di valutazione dell'impatto paesistico.*

*Le schede di valutazione dei diversi ambiti e tutto il materiale di analisi paesistica a corredo del PGT, sono messi a disposizione dei progettisti per una corretta lettura degli elementi che concorrono alla definizione della classe di sensibilità e, conseguentemente, per un'adeguata contestualizzazione dei progetti.*

*La documentazione normalmente prevista a corredo dei progetti di trasformazione del territorio, deve sempre essere integrata da un report fotografico che documenti il contesto paesistico di riferimento sia a livello locale che sovralocale.*

*Quando l'intervento interessa ambiti di sensibilità superiore a quella "media", dovrà essere altresì allegata una simulazione foto-compositiva del progetto, con adeguata rappresentazione del contesto interessato.*

*Rivanazzano Terme, 05/07/2025*

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E PAESAGGIO (Arch. Corti Luigi)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa